



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 10-06-2010

COPIA

Prot.n. _____

Oggetto: ISTITUZIONE REGISTRO DI RACCOLTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI.

L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di giugno alle ore 16:00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Il Consiglio Comunale del Comune suddetto, convocato con avvisi scritti, si è riunito in sessione straordinaria in prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano presenti:

FRANCI CLAUDIO	P	RUSTICHINI MARCELLO	P
BORGONI MIRCO	P	FERA FRANCESCA	P
ULIVIERI FRANCO	P	CLEMENTI GIAN PAOLO	P
PIOLI SUSANNA	A	FREDIANI MARIELLA	A
NANNETTI LUCIA	P	MONACI MAURIZIO	A
SODI DUILIO	P	BARTALINI MICHELE	A
SCARPELLINI ROBERTO	P	GUERRINI FABIO	A
COPPI ALBERTO FEDERICO	P	GINANNESCHI SANDRO	A
DUCHI FABIO	A		

Assegnati n. 17 In carica n. 17 Presenti n. 10 e assenti n. 7


Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. FRANCI CLAUDIO in qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale BORGONI VIVIANA.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione sono stati espressi pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Istituzione registro di raccolta dei testamenti biologici

IL CONSIGLIO COMUNALE


Premesso che:

- Con l'espressione "*testamento biologico*" (detto anche: testamento di vita, dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento alla manifestazione di volontà di una persona (testatore), dichiarazione fornita in condizioni di lucidità mentale, in merito alle terapie che intende o non intende accettare nell'eventualità in cui dovesse trovarsi nella condizione di incapacità di esprimere il proprio diritto di acconsentire o non acconsentire alle cure proposte (consenso informato) per malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.
- La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea, anno in cui la maggior parte dei paesi occidentali ha legiferato in materia. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.
- In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*" e che "*la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che "*la libertà personale è inviolabile*", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro - nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà di rifiutare determinate terapie.

Considerato che:

- La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale).
- La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che "*i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione*".

Preso atto che:



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

- Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " *il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...*", all'art 35 sancisce che " *il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona*". Inoltre all'art 38 si afferma che " *il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato*".

Valutato altresì che:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " *... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...*". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " *le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà*".

Rilevato che:

- È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l'approvazione di una legge in materia;

Considerato inoltre che:

- La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;

Ritenuto pertanto di dover disporre che nel registro in parola,riservato ai cittadini residenti nel Comune di Castel del Piano,siano raccolti i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo – al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;

DELIBERA

1. di istituire, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. "dichiarazioni anticipate di volontà"). Le dichiarazioni anticipate di volontà saranno registrate attraverso la consegna di una busta chiusa che il cittadino depositerà presso l'ufficio dello Stato Civile e/o utilizzando il modello predisposto dalla Fondazione Umberto Veronesi che si allega al presente atto. (All.1);
2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti nel Comune di Castel del Piano, ed ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici ordinati per numero progressivo, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

3. di delegare la Giunta Comunale ad individuare tutte le formalità occorrenti per l'istituzione del registro, il quale inizierà ad essere operativo a decorrere dal prossimo 1 settembre 2010.

Allegato 1

IL MIO TESTAMENTO BIOLOGICO

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere interamente redatta di proprio pugno in forma leggibile in triplice copia:

- una per il firmatario
- una da consegnare a un fiduciario (parente, amico, conoscente)
- una da depositare presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di Castel del Piano

IO SOTTOSCRITTO / A:

Nome.....

Cognome.....



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo della residenza

Documento valido di identità

**NEL PIENO DELLE MIE FACOLTÀ MENTALI E IN TOTALE LIBERTÀ DI SCELTA
DISPONGO QUANTO SEGUE:**

In caso di malattia o lesione traumatica cerebrale invalidante e irreversibile

CHIEDO

**DI NON ESSERE SOTTOPOSTO AD ALCUN TRATTAMENTO TERAPEUTICO O DI
SOSTEGNO (alimentazione e idratazione forzata)**

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

Autorizzo la donazione dei miei organi per trapianti

- SÌ**
- NO**

NOMINO MIO RAPPRESENTANTE FIDUCIARIO IL SIGNORE / LA SIGNORA:

Nome.....

Cognome.....

Luogo di nascitaData di nascita

.....

Residente a Via

.....

Recapito telefonico.....



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

LE PRESENTI VOLONTÀ POTRANNO ESSERE DA ME REVOCATE O MODIFICATE IN OGNI MOMENTO CON SUCCESSIVE DICHIARAZIONI/I.

Luogo e data

Firma del
sottoscrittore.....

Documento di identità
.....

Firma del fiduciario
.....

Documento di identità

DISCUSSIONE

Illustra l'Assessore Romelia Pitardi la quale premette che il nostro comune si è uniformato a quello che sta verificandosi in tanti comuni italiani per cercare di colmare un vuoto legislativo che è un caso solo italiano. L'art. 32 della Costituzione introduce il trattamento sanitario obbligatorio per tutti i cittadini, le persone devono essere informate sulle cure e possono scegliere, questa libertà di scelta viene meno se non si è più in grado di esprimersi, in questo caso si può ovviare esprimendosi prima del verificarsi dell'evento. Il Comune istituendo il testamento biologico è soltanto il depositario di queste volontà e il caso Englaro è emblematico. La questione più dibattuta si è voluto dare anche qui un taglio di divisione tra chiesa e laici, ma non è così è solo un taglio trasversale. Dà lettura di un passo di Papa Paolo II dal quale emerge il dubbio che il Papa si poneva circa l'accanimento terapeutico. La stessa cosa emerge da una lettera del Cardinale Martini. Pensare a tutte quelle persone che si trovano in stato vegetativo e vengono tenute in tale stato con quella che si dice alimentazione artificiale che altro non è che sostanze chimiche, respirazione attraverso macchinari esterni etc.

Il consigliere Alberto Coppi ritiene che oggi con l'istituzione del testamento biologico si vada ad adottare un vero e proprio di governo locale che ci proietta tra i primi nella provincia di Grosseto. Riteneva che un atto del genere sarebbe stato importante discuterlo tra tutte le forze politiche consiliari, ma la minoranza ha boicottato l'atto abbandonando l'aula privando il consiglio del loro apporto e di ciò se ne dispiace.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

L'Assessore Romelia Pitardi ribadisce che il comune altro non fa che creare uno strumento che lascia alla libera scelta dei cittadini, quindi non paladini di scelte che spettano solo al singolo individuo.


Il Sindaco ringrazia L'assessore e il Gruppo. –

Rileva che oggi abbiamo istituito uno strumento di civiltà che se reso noto è un servizio ai cittadini. I più sensibili a queste tematiche oggi devono andare dal notaio e pagare, noi diamo loro l'opportunità di depositare le loro volontà in comune senza pagare niente.

VOTAZIONE:

- CONSIGLIERI PRESENTI N. 10
- CONSIGLIERI VITANTI N. 10
- ASTENUTI NESSUNO
- VOTI FAVOREVOLI N. 10

La deliberazione viene approvata con voti unanimi espressi nelle forme di legge.



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to FRANCI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BORGONI VIVIANA

Il sottoscritto Segretario Comunale,
visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

È pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-07-10 (art.124, D.Lgs. 267/2000);

Castel del Piano, 19-07-10

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BORGONI VIVIANA

Ed inoltre

Che la presente deliberazione

È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-07-10 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Castel del Piano, 19-07-10

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BORGONI VIVIANA

Comune di Castel del Piano

Ufficio Segreteria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castel del Piano 19-07-2010

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
PIERI ROBERTA
